

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 2° "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali"

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, (modificato dal c. 13 dell'art. 3 della l.r. n.27/2016) da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31.12.2013;

VISTO l'art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 il quale dispone che la Regione deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazione di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014);

VISTO l'art. 3 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, con il quale è stato disposto che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 3 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo

Handwritten signature in blue ink.

decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: "*Legge di stabilità regionale 2020-2022*";

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022*";

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2019, n. 1 che recita: "*All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche e integrazioni: a) al comma 6 dopo le parole "soggetti assunti" sono aggiunte le parole " Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al predetto comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti"*";

VISTO l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, con il quale è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, inizialmente previsti dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020 con cui si approva: " il documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata, ed il Piano degli indicatori, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'Economia di cui alla nota prot. n. 2950 del 13 maggio 2020 e la relativa relazione del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro- Ragioneria Generale della Regione prot. n. 23129/B.05.01 del 13 maggio 2020, costituenti allegati alla predetta deliberazione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020" Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle Ragionerie centrali",

VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020:"Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili" (ed eventuali s.m.i.);

VISTA la nota n. 1020 del 27 gennaio 2020 con la quale questo Dipartimento ha avanzato richiesta al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro di sottoporre alla Giunta regionale l'autorizzazione all'impinguamento del capitolo 191310- *Contributi ai bilanci delle Autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavoratori socialmente utili ancora in attività, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. n. 27/2016*- di almeno **45.000.000,00** di euro per far fronte alle erogazioni delle quote relative alla prima trimestralità del Fondo straordinario di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2014;

VISTO il provvedimento del Ragioniere Generale n. 615 del 28 maggio 2020 con il quale sono state introdotte variazioni in termini di cassa assegnando al capitolo 191310 euro **33.973.865,53**;

VISTO il provvedimento n. 674 del 10 giugno 2020 del Ragioniere Generale con il quale è stata introdotta una variazione in termini di cassa al capitolo 191310 pari a **11.026.134,47**;

VISTA la nota n.2220 del 6 maggio 2020 con la quale il Ragioniere Generale ha richiesto ai Dipartimenti interessati, al fine di sottoporla alla Giunta di Governo ai sensi del comma 8 della legge regionale n. 8/2018 l'ammontare della somma necessaria per la copertura della spesa relativa alle erogazioni gravanti sul capitolo 191310 fino al 31.12.2020;

VISTA la nota del Ragioniere Generale del 27 maggio 2020 indirizzata all'Assessore regionale per l'Economia con la quale previa condivisione proponeva di sottoporre alla Giunta di Governo l'iscrizione di somme sul capitolo 191310 pari a euro **134.476.180,00**;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n.234 dell'11 giugno 2020 con la quale è stata autorizzata l'iscrizione della somma nel pertinente capitolo di bilancio necessaria alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale, attribuendo euro **134.476.180,00** sul capitolo **191310** (Fondo straordinario di cui articolo 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014);

CONSIDERATO che il legislatore regionale interviene sul *costo delle stabilizzazioni effettuate dagli enti dal 2013 al 2017* con l'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, riconoscendo agli enti per tale costo il contributo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato le quote assegnate agli enti potrebbero a seguito di cessazioni subire variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla quantificazione della quota già erogata quale terza trimenzialità 2020;

VISTE le sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione Autonomie locali del 13 novembre 2019, ed in particolare quanto riportato al punto 1 del verbale;

VISTA la nota n. 12015 del 14 ottobre 2020 con la quale è stata indetta la convocazione della Conferenza Regione- Autonomie locali per il giorno 20 ottobre 2020 al fine di sottoporre al parere del Consesso il prospetto di riparto provvisorio, esercizio finanziario 2020 di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014;

VISTO il punto 1 del documento di sintesi della seduta della Conferenza Regione- Autonomie locali nel quale è riportato: *"il riparto proposto è approvato...."*;

VISTO il provvedimento interassessoriale n. 367 del 2 novembre 2020 con il quale, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 è stato approvato il *piano provvisorio* delle somme iscritte nel bilancio di previsione delle Regione siciliana- esercizio 2020- relative al Fondo straordinario per un importo di euro **176.558.746,85**;

RITENUTO di poter ripartire, proporzionalmente, le quote assegnate ad ogni ente locale sulla scorta dei dati fin qui comunicati dallo stesso comprensive delle cessazioni intercorse a vario titolo delle unità di personale per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed in considerazione della corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, l'importo di euro **171.238.182,00** (colonna **C=A-B**) quali risorse finanziarie assegnate, per l'esercizio finanziario 2020, alle autonomie locali al netto delle provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della

legge regionale n. 1/2019 a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto;

VISTO il quadro prospettico dell'allegato **A**, colonna **B** nella quale sono stati riportati, per ciascun ente locale il limite massimo degli importi erogabili per l'anno 2020 compresi delle modifiche determinate dalla riduzione del 4% così come deciso nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in data 13 novembre 2019 in applicazione del disposto normativo riportato al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019 per un importo complessivo pari a euro **4.316.245,43** come limite massimo autorizzato sulla disponibilità del capitolo 191310 per le finalità di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014;

CONSIDERATO che, l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nel limite massimo degli importi indicati per ciascun ente locale nell'apposita colonna "**C**" del quadro prospettico dell'allegato **A**" resta subordinata per l'anno 2020, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte, contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i. ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) e quelli stabilizzati ancora in servizio alla data di presentazione della medesima istanza, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge;

PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 del 28 settembre 2020" *Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili*" ed, in particolare con la categoria 6) Contributi a soggetti pubblici e privati stabiliti per legge;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2020, il piano di riparto definitivo delle somme pari a euro **175.554.427,42** del Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30, della legge regionale n.5/2014 come riassunto nel quadro prospettico riportato nell'allegato (A) alla colonna **A (B+C)** iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 approvato con legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 ;

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1 - Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il **piano di riparto definitivo** delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana- per l'esercizio 2020 - relative al Fondo straordinario di cui al disposto legislativo riportato precedentemente, per l'importo di euro **175.554.427,42** come risultante dalla sommatoria degli importi a fianco riportati per ciascun ente locale indicato nella colonna **A (B+C)** nel quadro prospettico dell'Allegato **A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2- Si procederà alla erogazione delle quote assegnate agli enti beneficiari di cui alla colonna **C**, per l'esercizio finanziario 2020, per un importo complessivo di euro **171.238.182,00**. L'importo pari ad euro **4.316.245,43** quale quota del 4% decurtata agli enti che non hanno proceduto alle attivazioni dei processi di stabilizzazione nel periodo 2013-2017 verrà erogato con successivo provvedimento da emanare in ottemperanza alle finalità dell'articolo 22, comma 1 della legge regionale n. 1/2019

Art. 3 - L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascun ente locale nell'apposita colonna **C** del quadro prospettico dell'allegato **A** facente parte integrante del presente provvedimento, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2020, la quantificazione della spesa del personale;

Art. 4 - In ottemperanza all'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.

Art. 5- Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso .

Palermo, li 18 NOV 2020



Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Di Gaudio